

**BANDO PER L'ASSEGNAZIONE DI BORSE DI STUDIO PER
L'ACQUISIZIONE DEL TITOLO DI CASSAZIONISTA
(Art.14, lett. b3 del Regolamento per l'erogazione
dell'assistenza)**

N. 11/2017

Art. 1 - Oggetto

Cassa Forense, ai sensi dell'art. 14, lett. b3) del Regolamento per l'erogazione dell'assistenza e come da delibera adottata dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 28 luglio 2017, indice per l'anno 2017 un bando per l'assegnazione di borse di studio, fino allo stanziamento di € 600.000,00, per l'acquisizione del titolo di cassazionista.

Art. 2 - Destinatari

Sono destinatari del bando gli avvocati iscritti alla Cassa in possesso dei requisiti di cui al successivo art. 4.

Art.3 - Importo

L'importo della borsa di studio, erogato in unica soluzione, è di € 1.500,00 lordi, aumentato di € 500,00 per gli avvocati residenti al di fuori della Regione Lazio.

Art.4 – Requisiti per l'ammissione alla graduatoria

Per l'ammissione alla graduatoria di cui al successivo art. 6 sono richiesti i seguenti requisiti:

- a) aver superato la verifica finale di idoneità di cui all'art. 22, co. 2, L. 247/2012 a seguito della frequenza del corso previsto dal Regolamento n. 1 del 20.11.2015 del C.N.F. per l'iscrizione all'Albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori;
- b) non aver superato il 45° anno di età alla data di pubblicazione del bando;
- c) essere in regola con le prescritte comunicazioni reddituali alla Cassa;
- d) non beneficiare o non aver beneficiato di altre borse di studio, assegni, premi o sussidi da chiunque erogati per la frequenza del corso di cui alla precedente lett. a).

Art.5 – Modalità e termini della domanda

La domanda per l'assegnazione della borsa di studio, sottoscritta dal richiedente, deve essere inviata entro il 31 ottobre 2017, a pena di inammissibilità, esclusivamente a mezzo PEC dedicata (bandi@cert.cassaforense.it).

Per la presentazione della domanda deve essere utilizzato il modulo pubblicato sul sito internet www.cassaforense.it.

Al modulo, debitamente compilato, deve essere allegata la seguente documentazione:

- a) fotocopia del documento d'identità;
- b) autocertificazione attestante i requisiti di cui al precedente art. 4.

Art. 6 – Graduatoria

Le borse di studio sono erogate secondo una graduatoria formata in base all'età anagrafica a partire dalla minore.

In caso di uguale età anagrafica prevale la maggiore anzianità di iscrizione all'Albo degli avvocati.

Con la presentazione della domanda si autorizza Cassa Forense a pubblicare sul sito internet la graduatoria senza indicazione del nominativo ma con codice meccanografico/numero di protocollo domanda, data di nascita del richiedente e anzianità di iscrizione all'Albo.

Il Presidente

Avv. Nunzio Luciano

Pubblicato il 7 settembre 2017